



*Il Regolamento sugli istituti di partecipazione è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 171 del 22/12/2000*

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 1 - Finalità e contenuti del regolamento

TITOLO I - ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 2 - Requisiti

ART. 3 - Albo delle associazioni

ART. 4 - Revisione periodica dell'albo

ART. 5 - Prerogative e vantaggi delle associazioni iscritte all'albo

ART. 6 - Consulta delle associazioni

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 7 - Interrogazioni

ART. 8 - Petizioni

ART. 9 - Proposte di deliberazione

ART. 10 - Consultazioni

ART. 11 - Referendum consultivi, propositivi e abrogativi

ART. 12 - Referendum su iniziativa dei cittadini

ART. 13 - Referendum su iniziativa del Consiglio Comunale

ART. 14 - Ammissibilità del referendum

ART. 15 - Raccolta delle firme

ART. 16 - Deposito delle firme

ART. 17 - Indizione del referendum

ART. 18 - Periodi di sospensione

ART. 19 - Decadenza del referendum

ART. 20 - Propaganda

ART. 21 - Disciplina della votazione

ART. 22 - Informazione sul referendum

ART. 23 - Ufficio comunale per il referendum

ART. 24 - Ufficio di sezione

ART. 25 - Operazioni di voto

ART. 26 - Proclamazione del risultato

ART. 27 - Attuazione del risultato del referendum

ART. 28 - Norme finali



Art. 1 - Finalità e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione degli articoli dello statuto comunale riguardanti le forme e gli istituti della partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune.

TITOLO I

ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 2 - Requisiti

1. Il comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato. Per attività di volontariato si intendono quelle che non perseguono fini di lucro, che sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, come espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo. Tali attività devono essere caratterizzate da una documentata e continuativa presenza dell'organizzazione sul territorio e rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.
2. Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme previste dall'art. 3 L. 266 dell' 11.8.1991, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Albo delle associazioni

1. E' istituito l'Albo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. L'Albo è distinto nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione sociale e assistenziale
 - b) sezione culturale
 - c) sezione sportiva
 - d) sezione ambientale
2. Le associazioni di cui all'art. 2, costituite ed operanti sul territorio comunale da almeno un anno, possono presentare domanda di iscrizione al sindaco, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
 - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c) relazione, a firma del presidente, concernente l'attività associativa svolta e quella programmata.
3. Le associazioni iscritte all'albo, si impegnano a comunicare tempestivamente le modifiche intervenute nello statuto e nelle cariche elettive, pena la decadenza dei vantaggi di cui al successivo art. 5.



4. Il sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base di istruttoria degli uffici che accerti il possesso dei requisiti, dispone l'iscrizione dell'associazione all'albo e la sezione di appartenenza. Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il sindaco comunica all'associazione il diniego motivato.
5. In fase di prima applicazione il sindaco procederà alla emanazione di un bando, che dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione. Entro 60 giorni dalla scadenza del bando, si procederà all'esame delle domande pervenute, con le modalità di cui al comma precedente. Nei successivi trenta giorni si procederà, a cura degli uffici competenti, alla pubblicazione dell'albo delle associazioni all'albo pretorio.

Art. 4 - Revisione periodica dell'albo

1. Ogni due anni, entro il 30 giugno, le associazioni iscritte all'albo, al fine di consentire la verifica sul permanere dei requisiti per l'iscrizione, dovranno presentare una relazione sull'attività svolta, sulla base di una scheda predisposta dal Comune.
2. Il sindaco dispone la decadenza dall'iscrizione all'albo per le associazioni che non risultano più in possesso dei requisiti richiesti e per quelle che, dopo un primo sollecito, non hanno prodotto la documentazione richiesta. Il sindaco inoltre per gravi e giustificati motivi può disporre la decadenza dall'iscrizione all'albo.
3. Entro il 30 settembre viene disposta la pubblicazione dell'albo con gli aggiornamenti del caso.

Art. 5 - Prerogative e vantaggi delle associazioni iscritte all'albo

1. Il comune garantisce alle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 3 :
 - a) la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni;
 - b) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del comune;
 - c) la possibilità di presentare richieste di contributi ai sensi del regolamento comunale vigente in materia, con priorità rispetto alle associazioni non iscritte all'albo. Tali contributi potranno consistere anche in benefici relativi all'uso gratuito o con rimborso delle sole spese, di locali o attrezzature del comune, alla disponibilità di spazi informativi sul periodico comunale, per la pubblicizzazione delle loro attività, all'alleggerimento di iter burocratici ;
 - d) la possibilità di stipulare convenzioni con il Comune per la gestione di servizi e la erogazione di prestazioni, anche integrative di quelle erogate dal comune o da altri enti pubblici.

Art. 6 - Consulta delle associazioni

1. E' istituita la Consulta permanente delle associazioni, composta da un membro designato da ciascuna associazione iscritta all'albo di cui all'art. 3 ed articolata in consulte settoriali corrispondenti alle sezioni dell'albo delle associazioni. I membri della Consulta sono nominati dal sindaco sulla base delle designazioni delle associazioni e restano in carica per la durata della legislatura. La composizione della Consulta viene aggiornata ogni due anni, sulla base delle



nuove associazioni iscritte all'albo e delle associazioni cancellate a seguito della revisione periodica di cui all'art. 4. La composizione della consulta viene aggiornata altresì dietro istanza motivata delle associazioni che desiderino designare un nuovo rappresentante.

2. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e può eleggere un vicepresidente. Il presidente convoca e presiede le sedute. Nomina un segretario incaricato della verbalizzazione delle sedute. La consulta può adottare un regolamento che ne disciplini le modalità di funzionamento.
3. Per le riunioni della consulta potranno essere utilizzate le sale di proprietà comunale, con esenzione dal pagamento delle tariffe previste, previa richiesta da presentare al sindaco.
4. Il consiglio comunale e la giunta possono richiedere il parere della consulta su regolamenti, programmi e proposte attinenti le attività delle associazioni. La Consulta deve essere sentita in occasione della predisposizione del bilancio annuale del comune.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni, così come definite all'art. 62 dello statuto, sono presentate in forma scritta da cittadini singoli ed associati ed indirizzate al sindaco. Nella interrogazione deve essere indicato il nominativo e l'indirizzo cui inviare la risposta.
2. La risposta all'interrogazione deve essere fornita in forma scritta entro 30 giorni. Qualora per la risposta debbano essere acquisite informazioni da altri enti od amministrazioni e per questioni di particolare complessità, la risposta potrà essere interlocutoria, purché entro i successivi 30 giorni sia fornita all'interrogante la risposta definitiva.

Art. 8 - Petizioni

1. Le petizioni, così come definite all'art. 63 dello statuto comunale, sono presentate in forma scritta ed indirizzate al sindaco, che le trasmette all'organo competente. Nella petizione deve essere indicato il nominativo e l'indirizzo cui far pervenire la risposta
2. L'organo competente esamina la petizione entro 30 giorni dalla presentazione. Entro tale termine il primo firmatario può richiedere un'audizione per presentare in modo più approfondito il contenuto della petizione.
3. Qualora l'organo competente decida di non aderire all'indicazione contenuta nella petizione, ne dispone l'archiviazione. Il provvedimento di archiviazione deve essere adeguatamente motivato e comunicato ai richiedenti entro 5 giorni.
4. Nel caso che la petizione sia ritenuta ammissibile e che l'amministrazione decida di dar corso alle indicazioni in essa contenute, la petizione viene assegnata al servizio competente per materia perché provveda ai conseguenti atti amministrativi. Della decisione viene data



comunicazione ai richiedenti entro 5 giorni indicando il responsabile del procedimento ed il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi. Qualora tale termine non sia indicato esso è di trenta giorni.

5. Delle petizioni pervenute viene data notizia sul periodico dell'amministrazione comunale. Le petizioni sono depositate presso la segreteria del sindaco per la consultazione da parte degli interessati.

Art. 9 - Proposte

1. La proposta di deliberazione, presentata ai sensi dell'art. 64 dello statuto comunale, su questioni di competenza consiliare, viene posta all'ordine del giorno del consiglio entro 30 giorni dalla presentazione, corredata dei pareri previsti dalla legge ed accompagnata da una relazione del responsabile del servizio competente per materia.
2. I proponenti hanno diritto di partecipare alla seduta consiliare in cui si discute la loro proposta. Il diritto di parola è riservato a un loro rappresentante per un tempo massimo di 10 minuti per l'esposizione e di 3 minuti per la dichiarazione finale.
3. I proponenti possono altresì richiedere di essere ricevuti dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale, entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
4. Qualora fra l'amministrazione comunale e i proponenti si giunga ad un accordo sul contenuto del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 L. 241/90, i proponenti potranno ritirare la loro proposta, prima della discussione in consiglio comunale, facendo pervenire comunicazione scritta al presidente del consiglio.
5. Delle proposte presentate ai sensi del presente articolo viene data notizia sul periodico dell'amministrazione comunale.

Art. 10 - Consultazioni

1. Al fine di attuare la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative fondamentali, il consiglio comunale può deliberare forme di consultazione popolare definendone l'ambito e il metodo.
2. La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità, con modalità diverse a seconda della materia, fra cui: assemblee pubbliche, questionari, interviste, sondaggi, richiesta da parte del comune di pareri scritti e/o telematici ecc.
3. Il comune assicura adeguata pubblicità alla consultazione e ai risultati della stessa.

Art. 11 - Referendum consultivi, propositivi e abrogativi

1. Il referendum è indetto dal sindaco, previo giudizio di ammissibilità di cui all'art. 14 su iniziativa:



- a) di 800 cittadini maggiorenni residenti nel comune anche se non forniti di cittadinanza italiana;
 - b) dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. I referendum dovranno riguardare materie di esclusiva competenza del consiglio comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, di tariffe, di bilancio, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

Art. 12 - Referendum su iniziativa dei cittadini

1. Con atto privato, autenticato nelle firme, almeno dieci cittadini residenti nel comune, possono costituire un comitato promotore del referendum. Nell'atto costitutivo deve essere specificato il quesito o i quesiti referendari per i quali il comitato si è costituito. Deve essere altresì specificato il nome del legale rappresentante e la sede del comitato, che non può coincidere con sedi di servizio dell'amministrazione comunale.
2. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate presso la sede legale del comitato.
3. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme col quesito referendario, con copia autentica dell'atto costitutivo del comitato e con le firme autenticate di almeno dieci promotori, presso il segretario comunale.
4. Il comitato può chiedere audizione alla commissione di cui all'art. 14 prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum.

Art. 13 - Referendum su iniziativa del consiglio comunale

1. La proposta per indire il referendum è iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale e deve essere approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, in caso contrario si intende respinta.
2. La deliberazione deve contenere il testo del quesito da sottoporre al referendum e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 14 - Ammissibilità del referendum

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione tecnica presieduta dal segretario comunale, e composta dal presidente della consulta delle associazioni, dal difensore civico e da due funzionari o dirigenti comunali competenti per materia, designati dal segretario comunale.
2. La commissione decide sull'ammissibilità del referendum entro 30 giorni dal deposito della richiesta. In casi eccezionali e motivati la commissione può richiedere ulteriori 10 giorni per il pronunciamento, trascorsi i quali la richiesta si intende accolta. La decisione della commissione viene immediatamente comunicata al sindaco, che in caso di decisione favorevole autorizza la raccolta delle firme.



3. Il verbale della commissione e il provvedimento del sindaco vengono notificati entro tre giorni al comitato promotore. Qualora la commissione dichiari l'inammissibilità del referendum, il relativo verbale viene notificato nello stesso termine al comitato promotore.
4. La decisione della commissione è definitiva e contro di essa non è ammesso reclamo ad alcun organo comunale.

Art. 15 - Raccolta delle firme

1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati appositi stampati, contenenti all'inizio di ogni pagina la dicitura: "Comune di Borgo San Lorenzo - Richiesta di referendum" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile del quesito referendario.
2. I fogli prima di essere utilizzati devono essere presentati al segretario comunale che, entro tre giorni, li vidima.
3. La richiesta di referendum deve essere firmata da almeno 800 cittadini maggiorenni residenti nel comune di Borgo S. Lorenzo. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita del sottoscrittore.
4. Le firme devono essere autenticate dal personale previsto dalla L. 21.3.1990 n. 53 e successive modificazioni, secondo le modalità lì indicate. L'autentica deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della Legge 4.1.68 n. 15.
5. La raccolta di firme può avvenire anche su suolo pubblico. In tal caso il comitato promotore comunica al sindaco luogo e orario della raccolta, con preavviso di almeno 48 ore.

Art. 16 - Deposito delle firme

1. I fogli contenenti le firme dei sottoscrittori devono essere depositati presso il segretario comunale entro 60 giorni dalla data della vidimazione, prevista al precedente art. 15.
2. Del deposito si dà atto mediante verbale che attesta il giorno e l'ora del deposito e che viene sottoscritto dai presentatori e dal segretario comunale.
3. La commissione tecnica, avvalendosi dell'ufficio elettorale del comune, verifica entro 15 giorni dal deposito la regolarità delle firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum.

Art. 17 - Indizione del referendum

1. La decisione della commissione viene immediatamente comunicata al sindaco che provvede alla indizione del referendum entro 90 giorni. Il provvedimento del sindaco, da emanarsi almeno 60 giorni prima della data fissata per il referendum, deve contenere il quesito referendario e la data della consultazione, che dovrà coincidere con un giorno pre-festivo. Il referendum potrà essere abbinato a elezioni regionali, politiche o ad altri referendum nazionali che si svolgano negli stessi giorni.



2. Della indizione del referendum viene data notizia mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data della votazione.

Art. 18 - Periodi di sospensione

1. Ogni attività inerente il referendum è sospesa:
 - nei sei mesi che precedono il rinnovo del consiglio comunale;
 - in caso di scioglimento anticipato del consiglio;
 - durante la campagna elettorale, relativa alle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale e provinciale.

Art. 19 - Decadenza del referendum

1. Il sindaco, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 14 ed il comitato promotore, revoca il referendum quando:
 - a) sia stata promulgata una legge che disciplina la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
 - b) il consiglio comunale abbia deliberato conformemente alla proposta referendaria.
2. Il sindaco da avviso della decadenza del referendum mediante manifesti.

Art. 20 - Propaganda

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita da trenta giorni antecedenti la data fissata per il referendum, fino a 24 ore precedenti l'avvio delle operazioni di voto.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti è consentita negli spazi pubblici con applicazione della tariffa minima prevista dal vigente regolamento in materia.
3. La propaganda nei luoghi di proprietà comunale verrà disciplinata previa riunione del Sindaco con i diretti interessati.

Art. 21 - Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Borgo San Lorenzo, i residenti nel comune, anche se non cittadini italiani, nonché quanti, anche non residenti, documentino un rapporto continuativo di lavoro o di studio, almeno di sei mesi nell'ambito del comune. Coloro che intendono partecipare al voto, pur non essendo residenti, devono presentare documentata richiesta al sindaco entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum. L'ufficio comunale per il referendum, di cui al successivo art. 23 determina, in relazione alla documentazione presentata, gli aventi diritto.
3. I luoghi di raccolta del voto sono individuati tramite accorpamento delle sezioni elettorali di cui al T.U. 20.3.1967 n. 233, tenendo conto che la distribuzione degli elettori non dovrà di



norma essere superiore a 2.000 elettori per ogni sezione. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del T.U. sopra citato.

Art. 22 - Informazione sul referendum

1. Al fine di fornire ai cittadini ogni utile informazione sul quesito referendario, sulle modalità, sugli orari e sui luoghi di votazione, viene predisposto un numero speciale del periodico dell'amministrazione comunale che deve essere recapitato mediante spedizione postale, ai cittadini entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per il referendum.

Art. 23 - Ufficio comunale per il referendum

1. Presso il comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum, composto, fra l'altro, dal segretario comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale.

Art. 24 - Ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori, dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice-presidente e l'altro di segretario.
2. I presidenti delle sezioni elettorali sono nominati dal sindaco scegliendoli dall'apposito albo. Gli scrutatori saranno estratti a sorte dall'albo degli scrutatori.
3. Le prestazioni svolte dal personale comunale in eccedenza al normale orario d'ufficio, in dipendenza degli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria comunale, saranno considerate come orario straordinario.
4. I compensi per i membri delle sezioni elettorali sono quelli previsti dalla legge in occasione dei referendum nazionali.

Art. 25 - Operazioni di voto

1. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita entro le ore 7.00 del giorno della votazione. Entro la stessa ora incaricati del comune consegnano al presidente le schede, i verbali, le liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario.
2. Le schede per il referendum sono fornite dal comune e contengono il quesito e i due quadratini (sì e no) per la scelta dell'elettore. Le schede sono vidimate da uno dei membri dell'ufficio di sezione.
3. Le operazioni di voto iniziano entro le ore 8.00 e si concludono alle ore 22.00. Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni inizia lo scrutinio, che prosegue fino alla conclusione.



4. Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale a cura del segretario della sezione elettorale. Al termine il materiale viene recapitato a cura del presidente al comune.
5. Alle operazioni di voto possono assistere rappresentanti del comitato promotore.

Art. 26 – Proclamazione del risultato

1. L'ufficio comunale per il referendum sulla base dei risultati trasmessi dagli uffici di sezione, redige un verbale dando atto del numero di elettori che hanno votato e del risultato conseguito. Il verbale viene tempestivamente trasmesso al sindaco che, entro il termine massimo di 7 giorni dalla consultazione, proclama il risultato del referendum. Il referendum consultivo è valido qualora abbia partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto. Il referendum propositivo e abrogativo sono validi se ha partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta soggetta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
2. Il presidente del consiglio, convoca entro sessanta giorni dalla proclamazione, il consiglio comunale per la presa d'atto e la valutazione dei risultati del referendum.
3. In caso di referendum consultivo qualora il consiglio comunale intenda aderire alla indicazione emersa dal referendum, entro 90 giorni dalla seduta consiliare dovrà approvare i necessari atti deliberativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso della popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione, entro 60 giorni dalla seduta consiliare di cui al comma 2.

Art. 27 – Attuazione del risultato del referendum

1. Al consiglio comunale convocato per la discussione dei risultati del referendum può partecipare il comitato promotore, sia con l'invio di memorie scritte sia con intervento del legale rappresentante, con le modalità previste dall'art. 9 comma 2 del presente regolamento.
2. Le decisioni del consiglio comunale vengono notificate entro 10 giorni dall'adozione al comitato promotore. Di esse viene data comunicazione sul periodico dell'amministrazione comunale.

Art. 28 – Norme finali

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del comune.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale in materia elettorale.